

Dottore di ricerca Giovanni Carlo Seazzu, LL.D.

Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Sassari

“BENE COMUNE” E AMBIENTE: UNA LETTURA ROMANISTICA DELLA ENCICLICA LAUDATO SI’

Secondo la costruzione giuridica, di origine feudale e oggi dominante, la natura unitaria della collettività è concepibile ed è concepita esclusivamente come astratta persona giuridica e, corrispondentemente, il suo regime volitivo deve essere ed è esclusivamente nelle mani di pochi rappresentanti. Tale costruzione toglie ad ogni collettività concreta la gestione, in generale, dei propri beni e, in particolare, di quelli essenziali quali l’ambiente. La speranza riposta (anche, in maniera massimamente autorevole, con la Lettera enciclica “Laudato si’”) nelle categorie giuridiche romane di res communes e di actio popularis, per invertire la logica della costruzione feudale, appare vanificata dalla dottrina storica-giuridica ottocentesca della attribuzione di tale costruzione già al diritto romano. Questa dottrina è, però, contestata da chi afferma, invece, la regola giusromanistica della titolarità e della gestione unitarie dei beni collettivi da parte, precisamente, della stessa collettività concretamente intesa. Nell’articolo, una prima, positiva verifica della fondatezza di questa nuova affermazione è ottenuta con un esame degli studi dedicati alla struttura e alla dinamica di quelle, tra loro omologhe, società pubbliche e private che sono i municipia e i collegia.

1. PREMESSA

La Lettera enciclica “Laudato si’”¹ ha posto con forza la questione della gestione dell’ambiente in quanto e come “bene comune”.² Nel centrale

Giovanni Carlo Seazzu, giancarlo.seazzu@tiscali.it.

¹ Francesco, Lettera enciclica Laudato si’ (18 giugno 2015).

² Per una prima ‘lettura giuridica’ della Enciclica si veda: M. V. Balossi, M. Prada, “L’Enciclica Laudato si’, tra scienza e diritto: spunti di riflessione”, <https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/lenciclica-tra-scienza-e-diritto-spunti-di-riflessione/>, ultima visita 15 maggio 2021; P. Maddalena, “L’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco. Riflessi giuridici”, <https://www.istitutobioetica.it/bioetica-e-diritti/187-paolo-maddalena-l-enciclica-laudato-si-di-papa-francesco-riflessi-giuridici>, ultima visita 15 maggio 2021; C. Alboretti, Lau-

capitolo quarto (§§ 137–162: “Un’ecologia integrale”) il titolo IV (§§ 156–158) è “Il principio del bene comune” e al § 174 è scritto che «In definitiva, abbiamo bisogno di un accordo sui regimi di *governance* per tutta la gamma dei cosiddetti beni comuni globali».

2. BENI COMUNI: PROBLEMA DELLA LORO GESTIONE PARTECIPATA E DIRITTO ROMANO

Il ricorso alla categoria di “bene comune”, per l’inquadramento del bene ambiente nel suo complesso e dei suoi componenti, è, oggi, corrente tra i giuristi³. La minaccia incombente di esaurimento delle risorse ambientali ne ha promosso la ricerca – come avviene per ogni bene raro – della migliore gestione giuridica. Dopo un primo, un poco semplicistico e comunque falli-

dato si’. Ambiente e diritti nella enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune, Roma 2016; L. De Gregorio, “Laudato si’: per un’ecologia autenticamente cristiana”, <https://www.statoechiese.it/contributi/laudato-si-per-unecologia-autenticamente-cristiana> 41/2016, ultima visita 15 maggio 2021; G. Amendola, “Etica e diritto: il valore ambiente nell’enciclica Laudato si’ e nella normativa italiana”, https://www.questionegiustizia.it/articolo/etica-e-diritto-il-valore-ambiente-nell-enciclica-laudato-si-e-nella-normativa-italiana-_27-06-2019.php 2019, ultima visita 15 maggio 2021.

Per la riflessione romanistica sulla “gestione dell’ambiente” si rinvia per tutti a: G. Lobrano, “Uso dell’acqua e diritto nel Mediterraneo. Uno schema di interpretazione storico-sistematica e *de iure condendo*”, <http://www.dirittoestoria.it/3/TradizioneRomana/Lobrano-Acqua-diritto-Mediterraneo.htm> 3/2004, ultima visita 15 maggio 2021, § 1.d.; L. Solidoro Maruotti, *La tutela dell’ambiente nella sua evoluzione storica. L’esperienza del mondo antico*, Torino 2009; P. Maddalena, “La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano”, *Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente* numero 2/2011; I. Fargnoli, “*Ruina naturae e diritto romano*”, http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2015/contributi/2015_Contributi_Fargnoli.pdf 8/2015, ultima visita 15 maggio 2021.

Sulla nozione giuridica di “bene comune” si veda: P. Maddalena, “L’ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni”, *Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 25/2011; Id., *Il territorio bene comune degli Italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Roma 2014, il quale studioso pone l’accento sulla opportunità di riconoscere a livello costituzionale l’obbligo di preservare le risorse ambientali in funzione delle generazioni future; U. Mattei, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari 2011; F. Capra, U. Mattei, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, **Sansepolcro 2017**; **M. Fioravanti, E. I. Mineo, L. Nivarra, “Dai beni comuni al comune. Diritto, Stato e storia”, *Storia del pensiero politico*, 5, 1/2016, 89**; E. Benevento, “Beni comuni nel contesto ordinamentale”, *Comparazione e diritto civile* 4/2017, 145, il quale osserva che nella esperienza giuridica romana, attraverso la “dicotomia” tra pubblico e privato si afferma la nozione di “bene comune”; **C. Micciché, *Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile*, Napoli 2018**; **S. Rodotà, *I beni comuni. L’inaspettata rinascita degli usi collettivi*, Napoli 2018, per il quale (34) “i beni comuni sfidano due dei dati fondativi della modernità che sono sovranità e proprietà”.**

³ Sulla nozione giuridica del bene ambiente si veda, *supra*, nt. 1.

to esperimento di gestione privatistica⁴, tale ricerca si è approfondita, orientandosi alla concezione della titolarità del bene ambiente da parte di tutti gli uomini come membri di una collettività (meglio: di una comunità) e, quindi, al regime della sua gestione caratterizzato dalla "partecipazione" collettiva. Ciò si è tradotto nella invocazione degli istituti: di diritto sostanziale, della loro appartenenza "comune"⁵, e di diritto processuale, della titolarità "popo-

⁴ Si veda A. Monti, A. Paolucci, *La politica di privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato*, Napoli 1992; G. Napolitano, "La Patrimonio dello Stato S. p. A. tra passato e futuro: verso la scomposizione del regime demaniale e la gestione privata dei beni pubblici?", *Rivista di diritto civile*, 50/2004, 541; L. Mercati, *Pubblico e privato nella valorizzazione del patrimonio immobiliare*, Torino 2009; G. De Giorgi Cezzi, "Le concessioni di beni pubblici e il processo di privatizzazione", http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/11_07_2011_15_46_Degiorgi_IT.pdf 6/2011, ultima visita 15 maggio 2021; S. Staiano, "Note sul diritto fondamentale all'acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio, ideologie della privatizzazione", <https://www.federalismi.it/ApiOpenFilePDF.cfm?artid=17695&dpath=document&dfile=09032011145636.pdf&content=Note%2B-sul%2Bdiritto%2Bfondamentale%2Ball%27acqua%2E%2BProprietà%2Bdel%2Bbene%2C%2Bgestione%2Bdel%2Bservizio%2C%2Bideologie%2Bdella%2Bprivatizzazione%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B> 5/2011, ultima visita 15 maggio 2021, §§ 5; 6; 7; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4, il quale esamina il problema dell'esaurimento della risorsa ambientale "acqua" e il problema della gestione privatistica; M. R. Marella, "Introduzione. Per un diritto dei beni comuni", Ed., a cura di, *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona 2012, la quale rinviene l'essenza dei beni comuni nel fatto che la loro fruizione è una esigenza indispensabile alla vita di tutti; A. Dani, "Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente", *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* 6/2014, il cui pensiero è sintetizzato nella "idea che i beni comuni appartengano originariamente alla collettività"; M. Fioravanti, E. I. Mineo, L. Nivarra, 99.

⁵ Sulla nozione di "beni comuni" si veda M. Fiorentini, "L'acqua da bene economico a «res communis omnium» a bene collettivo", *Analisi giuridica dell'economia*, 2010; Id., "Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni", *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 111/2017, 75; Id., "Res communes omnium e 'commons'. Contro un equivoco", *Bullettino dell'istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 113/2019, 153; A. Dani, "Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente", *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* 6/2014; M. R. Marella; A. Di Porto, *Res in usu pubblico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, Torino 2013; A. Saccoccio, "La tutela dei beni comuni. Per il recupero delle azioni popolari romane come mezzo di difesa delle res communes omnium e delle res in usu pubblico", <http://www.dirittoestoria.it/11/memorie/Saccoccio-Tutela-beni-comuni-azioni-popolari.htm> 11/2013, ultima visita 15 maggio 2021, §5; F. Rinaldi, "Proprietà e «beni comuni», verso il «bene comune»?", <https://dirittifondamentali.it/2014/03/05/proprietà-e-beni-comuni-verso-il-bene-comune/> 2014, ultima visita 15 maggio 2021; B. Biscotti, "Dei beni. Punti di vista storico-comparatistici su una questione preliminare alla discussione in tema di beni comuni", L. Garofalo, a cura di, *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, I, Napoli 2016; M. Fioravanti, E. I. Mineo, L. Nivarra, 89; D. Dursi, *Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Napoli 2017; P. Lambrini, "Alle origini dei beni comuni", *Iura* 65/2017, 394; M. Falcon, "Res communes omnium e diritto dell'«outer space». Contributo al dialogo sulla 'Roman space law'", http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2019/contributi/2019_Contributi_Falcon.pdf 12/2019, ultima visita 15 maggio 2021.

lare" delle azioni a loro tutela.⁶

In altre parole – coscientemente o meno – per la migliore gestione giuridica delle risorse ambientali si è guardato agli istituti, di diritto romano, delle *res communes omnium*⁷ e delle *actiones populares*.⁸

Tuttavia, coloro che puntualmente hanno studiato il diritto romano per ricercarne tale migliore gestione giuridica delle risorse ambientali, hanno notato, in esso, la sostanziale carenza di strumenti idonei allo scopo.⁹ Ciò dipende (in maniera che può sembrare paradossale ma è perfettamente logica) dalla dottrina assolutamente dominante, di matrice ottocentesca/pan-

⁶ Sul tema si rinvia a A. O. Albanese, *L'azione popolare da Roma a noi*, Roma 1955; M. Miglietta, voce "Azione popolare", E. Sgreccia, A. Tarantino, a cura di, *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, Napoli 2003, 694; G. Lobrano, (2004), § 1.d.; Luo Zhimin, "Riflessioni sull'azione popolare da una prospettiva comparativa", *Fides humanitas ius. Studi in onore di L. Labruna*, VIII, Napoli 2007, 6065 etc.; Xu Guodong, "Le azioni popolari in diritto romano e la causa di interesse pubblico in Cina", <http://www.dirittoestoria.it/9/Tradizione-Romana/Xu-Guodong-Azioni-popolari-interesse-pubblico-Cina.htm> 9/2010, ultima visita 15 maggio 2021, § 3; A. Saccoccio, "Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e 'class actions'", L. Garofalo, a cura di, *Actio in rem e actio in personam. In ricordo di Mario Talamanca*, I, Padova 2011, 715; Id., (2013), § 4; M. Giagnorio, "Brevi note in tema di azioni popolari", http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2012/contributi/2012_Contributi_Giagnorio_AzioniPopolari.pdf 5/2012, ultima visita 15 maggio 2021; A. Di Porto, (2013), 7.

⁷ Sulle *res communes omnium*, nella vasta letteratura, si veda A. Dell'Oro, "Le *res communes omnium* dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico", *Studi Urbinati* 31/1962-1963, 237; U. Robbe, "La non classicità delle *res communes omnium*", *Studi in onore di A. Arena*, IV, Padova 1981, 2157 etc.; F. Sini, "Persone e cose: *res communes omnium*. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione romanistica", <http://dirittoestoria.it/7/Tradizione-Romana/Sini-Persone-cose-res-communes-omnium.htm> 7/2008, ultima visita 15 maggio 2021, § 2; D. Dursi, *Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Napoli 2017; G. C. Seazzu, *Res communes omnium oggi. Il paradosso dominante e il ripensamento necessario*, Bari 2020, 47.

⁸ Sul tema delle *actiones populares* si veda T. Mommsen, "Die popularklagen", *Gesammelte Schriften*, III, *Juristische Schriften*, I, Berlin 1905, rist. *Zürich und Hildesheim*, 1994; F. P. Casavola, *Studi sulle azioni popolari romane*, Napoli 1958; R. Orestano, "Azione (storia del problema)", *Enciclopedia del Diritto*, IV, Milano 1959, 785. (=Id., *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche. Scienza del diritto e storia*, Bologna 1978, 13); C. Mignone, "Azione popolare", *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, II, Torino 1987, 145; Id., "L'azione popolare prevista dalla legge di riforma delle autonomie locali", *Diritto processuale amministrativo*, 1993, 282; A. Di Porto, *La tutela della «salubritas» fra editto e giurisprudenza*, I. *Il ruolo di Labeone*, Milano 1990; Id., "Interdetti popolari e tutela delle «res in usu publico»", *Diritto e processo nella esperienza romana*, Napoli 1994, 481. (=Id., (2013), 3.); M. Fiorentini, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano 2003; G. Sanna, "L'azione popolare come strumento di tutela dei "beni pubblici": alcune riflessioni tra "bene pubblico" ambiente nell'ordinamento giuridico italiano e "res publicae" nel sistema giuridico romano", <http://www.dirittoestoria.it/5/Tradizione-Romana/Sanna-Azione-popolare-tutela-beni-pubblici.htm> 5/2006, ultima visita 15 maggio 2021, § III.c.; A. Saccoccio, (2013); G. C. Seazzu, (2020b), 55.

⁹ Si veda G. C. Seazzu, (2020b), 48.

dettistica, secondo la quale il diritto romano è sostanzialmente omologo al Diritto odierno ("heutig"). Infatti, tale affermata omologia concerne, innanzi e soprattutto, precisamente le soluzioni dei problemi giuridici fondamentali (ossia della concezione della natura e del regime volitivo unitari delle collettività)¹⁰ così costituendo specifica e massima manifestazione della costanza ossia della unicità storica delle soluzioni odierne nonché specifica e massima prova della loro ineluttabilità logica. Ora, negli ordinamenti del diritto odierno, la concreta collettività umana è concepibile come unità esclusivamente attraverso la astratta "persona giuridica", la quale a sua volta può volere esclusivamente ad opera dei "rappresentanti/sostituti", che sono invece "persone fisiche".¹¹ La omologazione del diritto romano al diritto odierno rende, dunque, gli auspicati istituti "bene comune" e "azione popolare" necessariamente alieni – se non in veste di eccezioni marginali e debolissime – agli ordinamenti giuridici noti.

Questa 'visione' cambia totalmente se facciamo nostra la dottrina assolutamente minoritaria (ma presente e argomentata) della invece sostanziale differenza del diritto romano dal diritto odierno precisamente nelle soluzioni dei problemi fondamentali della concezione della natura e del regime voliti-

¹⁰ Sul tema della "concezione della natura e del regime volitivo unitari delle collettività" si veda, con ampio esame della dottrina, G. Lobrano, "La alternativa attuale tra i binomi istituzionali: "persona giuridica e rappresentanza" e "società e articolazione dell'iter di formazione della volontà". Una ipo-tesi (mendeleeviana)", <http://www.dirittoestoria.it/10/D&Innovazione/Lobrano-Persona-giuridica-rappresentanza-societa-formazione-volonta.htm> 10/2011-2012, ultima visita 15 maggio 2021, § 3; Id., P. P. Onida, "Rappresentanza o/e partecipazione. Formazione della volontà «per» o/e «per mezzo di» altri. Nei rapporti individuali e collettivi, di diritto privato e pubblico, romano e positivo", <http://www.dirittoestoria.it/14/contributi/Lobrano-Onida-Rappresentanza-o-e-partecipazione.htm> 14/2016, ultima visita 15 maggio 2021, § II. 2. a.; Id., "Appunti per la lettura delle fonti. L'esempio – da non seguire – della attribuzione della "rappresentanza" al Diritto romano", *Ius Romanum* 2/2018, 45; (= *Diritto@Storia*, 16, 2018, § III.1) (= <http://www.dirittoestoria.it/16/tradizione/Lobrano-Appunti-per-lettura-fonti-esempio-attribuzione-rappresentanza-al-Diritto-romano.htm> 16/2018, ultima visita 15 maggio 2021, § III.1). Sulla linea dei lavori ora citati si veda anche G. C. Seazzu, *Iussum e mandatum. Alla origine delle actiones adiecticiae qualitatis. I. Ipotesi di lavoro e stato della dottrina*, Cagliari 2018, 53; Id., *Iussum e mandatum. Alla origine delle actiones adiecticiae qualitatis. II. Iussum: autorizzazione o comando. Fonti*, Cagliari 2020, 12.

¹¹ Sulla nozione di rappresentanza con riferimento al diritto romano si veda R. Orestano, *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, Torino 1959 (= *Rivista di Diritto Romano*, VIII, 2008); Id., voce "Rappresentanza. Diritto romano", *Novissimo Digesto Italiano*, 14, Torino 1967, 795; (= Id., *Scritti*, V, a cura di C. Lanza, Napoli 2000, 141); G. Coppola Bisazza, *Lo iussum domini e la sostituzione negoziale nell'esperienza romana*, Milano 2003; Id., *Dallo iussum domini alla contemplatio domini: contributo allo studio della storia della rappresentanza. Corso di diritto romano*, Milano 2008; M. Miceli, *Studi sulla "rappresentanza" nel diritto romano*, I, Milano 2008; G. Lobrano, P. P. Onida, (2011-2012), in part. § 1 e 2; Id., (2016), in part. § 1; Id., (2018), in part. § I. 2; P. P. Onida, «*Agire per altri*» o «*agire per mezzo di altri*». *Appunti romanistici sulla «rappresentanza»*. I. *Ipotesi di lavoro e stato della dottrina*, Napoli 2018; G. C. Seazzu, (2018), 43; Id., (2020a), 10.

vo di ogni collettività in generale e di quella pubblica in particolare. Pierangelo Catalano¹², Giovanni Lobrano¹³ e Pietro Paolo Onida¹⁴ insegnano che nel diritto romano (anche nella forma consacrata dal *Corpus iuris civilis*¹⁵ e non soltanto ed eventualmente in una sua forma 'primitiva')¹⁶ la natura di ogni collettività è concepita come "concreta" e, pertanto, la sua volontà unitaria è espressa dai suoi stessi membri e non da altri. Troviamo, piuttosto, modi diversi di espressione di tale volontà; in particolare: il modo usato dai consorzi (che appare più risalente) e il modo usato dalle società, quando esse assurgono ad unità ossia acquistano un "corpus" (ciò che può essere per ogni collettività come lo è per quelle pubbliche: D. 3,4,1,1 [Gai. 3 ad ed.]).¹⁷ Nel primo modo di volere, ogni componente della collettività può volere per tutta la collettività, salvo il veto di ogni altro componente¹⁸. Tale primo

¹² P. Catalano, *Populus Romanus Quirites*, Torino 1970-1974; Id., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino 1990, 163.

¹³ G. Lobrano, "Dell' *homo artificialis* – *deus mortalis* dei Moderni comparato alla *societas* degli Antichi", A. Loiodice, M. Vari, a cura di, *Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio*, Roma 2003, 161; Id., "La théorie de la *respublica* (fondée sur la société et non pas sur la 'personne juridique') dans le *CJC* de Justinien (D. 1.2-4)", J. Bouineau, sous la direction de, *Personne et res publica*, I e II, Condé-sur-Noireau 2008, 89. (e ora, con integrazioni: Id., "La théorie de la *res publica* selon l'Empereur Justinien (*Digesta Iustiniani* 1. 2 – 4)", *Diritto@Storia* 8/2009, § 3; Id., "A teoria da *respublica* (fundada sobre a 'sociedade' e não sobre a 'pessoa jurídica') no *Corpus Juris Civilis* de Justiniano (*Digesto* 1. 2 – 4)", *Seqüência: estudos jurídicos e políticos*, 29 59/2009, 13; Id., "La grande Repubblica dell'Impero. La 'Dottrina della Repubblica' nel *CJC Iustiniani: Digesta*, 1. 2. 3. 4", *Roma e America. Diritto romano comune* 30/2010, 3); Id., (2011 – 2012), § 5.a.; Id., "Contratto sociale contro rappresentanza: lo straordinario schema giusromanistico di J. J. Rousseau", A. Dufour, F. Quastana, V. Monnier, edité par, *Rousseau, le droit et l'histoire des institutions*, Aix-Marseille 2013, 81; Id. con P. P. Onida, (2016), ("Representación o participación. Formación de la voluntad «por» o «por medio de» otros en relaciones individuales y colectivas, de derecho privado y público, romano y positivo", *Roma e America. Diritto romano comune* 38/2017 149); Id., (2018), § III.1.

¹⁴ P. P. Onida, (2018), 43.

¹⁵ G. Lobrano, (2008), cap. 1.

¹⁶ Si veda G. Lobrano, (2003), 161 etc., il quale osserva che un "ruolo decisivo" nella affermazione parlamentare della teoria della persona giuridica è assicurata, nel XVII secolo, da Thomas Hobbes, con la elaborazione del Leviatano, lo Stato-persona fondato sulla pretesa natura tendenzialmente egoista degli uomini che impedisce loro il perseguimento della utilità pubblica e quindi la partecipazione alla formazione della volontà pubblica.

¹⁷ D. 3,4,1,1 (Gai. 3 ad ed.): *Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat.*

¹⁸ Per un confronto con il sistema operante nel *consortium erecto non cito*, tra tutti, si veda B. Albanese, "La successione ereditaria in diritto antico", *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* 20/1949, 9 etc.; M. Bretone, "*Consortium* e *communio*", *Labeo* 6/1960, 169; S. Tondo, "Il consorzio domestico nella Roma antica", *Atti e Memorie dell'Accademia toscana di scienze e lettere 'La Colombaria'*, 40, 26, Firenze 1975, 142; Id., "An-

modo appare conservarsi nell'istituto della azione popolare. Nel secondo modo di volere – che diventa la regola – la volontà collettiva è espressa a maggioranza¹⁹ dai membri della collettività ma deve essere 'soltanto' la volontà "generale" sovrana (la "*lex*")²⁰ mentre ne è affidata a magistrati la necessaria traduzione in volontà particolare esecutiva (la "*administratio*" o "*gubernatio*").²¹ Si tratta, in definitiva, di quella "cooperazione" ("Mitwirkung") di cui scrive Rudolf von Jhering ancora nel 1857, prima che la dottrina di cui egli è testimone sia travolta dalla dottrina (di Friedrich von Savigny, Bernhard Windscheid e Paul Laband) del mandato collettivo come trasferimento necessario e totale del potere.²²

Se accogliamo (come accogliamo) questa dottrina minoritaria dobbiamo ipotizzare che nel "sistema" del diritto romano le *res communes omnium* (in quanto appartenenti agli uomini integranti l'insieme indicato con "*omnes*" e non a una persona giuridica astratta e tutelabili ad opera di quegli stessi uomini e non da sostituti/rappresentanti) sono non un genere eccezionale e

cora sul consorzio domestico nella Roma antica", *Studia et documenta historiae et iuris*, 60/1994, 604; L. Gutiérrez-Massón, *Del 'consortium' a la 'societas'*, I. 'Consortium ercto non cito', Madrid 1987, 81; G. Arico' Anselmo, "'Societas inseparabilis' o dell'indissolubilità dell'antico consorzio fraterno", *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* 46/2000, 77. (=Iuris vincula. *Studi in onore di M. Talamanca*, I, Napoli 2001, 151); M. Evangelisti, "*Consortium, erctum citum*: etimi antichi e riflessioni sulla comproprietà arcaica", <http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Evangelisti-Consortium-erctum-citum-compropriet-arcaica.htm> 6/2007, ultima visita 15 maggio 2021, § 2; P. P. Onida, "*Fraternitas e societas*: i termini di un connubio", <http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Onida-Fraternitas-e-societas.htm> 6/2007, ultima visita 15 maggio 2021, § 3; A. Calzada, "*Consortium ercto non cito: consortes qui a communionem discedere velint*", *Iura* 59/2011, 151; M. Evangelisti, "Sull'origine policentrica della '*societas*'", L. Foffani, M. C. Fregni, R. Lambertini, a cura di, '*Liber amicorum per M. Bione*', Milano 2011, 193.

¹⁹ Sul principio di maggioranza, tra tutti, si veda P. Grossi, "*Unanimitas*. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico", *Annali di storia del diritto*, II, 1958, 229. (=Id., *Scritti canonistici*, a cura di C. Fantappiè, Milano 2013, 7); E. Ruffini, *La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna 1977; F. Galgano, "Principio di maggioranza", *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano 1986, 547; A.I. Arena, "Storia costituzionale del principio di maggioranza", <http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/07/A.-I.-Arena-Storia-costituzionale-del-principio-di-maggioranza.pdf> 2/2019, ultima visita 15 maggio 2021.

²⁰ At. Cap. *apud* Aul. Gell. n. Act. 10. 20.

²¹ C. M. Moschetti, *Gubernare navem - Gubernare rem publicem*, *Contributo alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano*, Milano 1966; G. Lobrano, "Qualche idea, dal punto di vista del diritto romano, su origine e prospettive del principio di laicità", <http://www.dirittoestoria.it/10/memorie/Lobrano-Diritto-romano-principio-laicita.htm> 10/2011-2012, ultima visita 15 maggio 2021, in part. nt. 9; Id., "La *libertas* che in *legibus consistit*", [http://www.dirittoestoria.it/15/tradizione/Lobrano-Libertas-in-legibus-consistit.htm#:~:text=146%20%5B66%20a.C.%5D\)%20e,essere%20nella%20propria%20potestà%20\(rep.15/2017](http://www.dirittoestoria.it/15/tradizione/Lobrano-Libertas-in-legibus-consistit.htm#:~:text=146%20%5B66%20a.C.%5D)%20e,essere%20nella%20propria%20potestà%20(rep.15/2017), ultima visita 15 maggio 2021, in part. nt. 102.

²² Si veda, *supra*, nt. 10. Cfr. G. Lobrano, P.P. Onida, (2016), in part. II. 2. c

marginale di appartenenza collettiva e sottoposte a un regime altrettanto eccezionale e marginale, ma specie del genere normale e fondamentale di appartenenza collettiva sia pubblica sia privata e sottoposte al suo regime altrettanto normale e fondamentale. In altre parole, dobbiamo ipotizzare che nel sistema giuridico romano tutte le *res* non destinate alla *utilitas singulorum* hanno sempre natura di *res communes*, secondo lo schema di un sistema di collettività – tutte societarie – di crescente (o decrescente) ampiezza: coppia coniugale, *familia*, *civitas*, *civitas* di *civitates*, *populus*, genere umano.²³ Ciò significa che nel "sistema" giuridico romano ogni bene collettivo appartiene alla collettività concretamente intesa e, nella sua gestione, la concreta collettività mai è "sostituita" – come "incapace" – da un "rappresentante" ma sempre vi partecipa attraverso i propri membri. Disponiamo, allora, nel diritto romano, di un sistema giuridico, che risponde pienamente alle esigenze sottese alla ricerca attuale della migliore gestione giuridica dei beni ambientali in termini di appartenenza "comune" e di tutela mediante "azione popolare".

Per verificare tale tesi dobbiamo, dunque, avviare la indagine non dal regime di gestione delle specifiche cose collettive "*omnium*" ma dal regime di gestione delle generalità delle cose collettive, pubbliche e private, dimostrando la capacità e anzi la doverosità dell'intervento in tale gestione dei membri della collettività. Per quanto concerne il regime di gestione dei beni pubblici, gettiamo uno sguardo sul regime volitivo dei *municipia* e, per quanto concerne il regime di gestione dei beni privati, osserviamo altrettanto rapidamente il regime volitivo dei *collegia*.

²³ Cic. *off.* 1.53-54 [53]: *Gradus autem plures sunt societatis hominum. Ut enim ab illa infinita discedatur, proprius est eiusdem gentis, nationis, linguae, qua maxime homines coniunguntur. Interius etiam est eiusdem esse civitatis; multa enim sunt civibus inter se communia, forum, fana, porticus, viae, leges, iura, iudicia, suffragia, consuetudines praeterea et familiaritates multisque cum multis res rationesque contractae. Artior vero colligatio est societatis propinquorum; ab illa enim immensa societate humani generis in exiguum angustumque concluditur.* [54]: *Nam cum sit hoc natura commune animantium, ut habeant libidinem procreandi, prima societas in ipso coniugio est, proxima in liberis, deinde una domus, communia omnia; id autem est principium urbis et quasi seminarium rei publicae. Sequuntur fratrum coniunctiones, post consobrinorum sobrinorumque, qui cum una domo iam capi non possint, in alias domos tamquam in colonias exeunt. Sequuntur conubia et affinitates ex quibus etiam plures propinqui; quae propagatio et suboles origo est rerum publicarum. Sanguinis autem coniunctio et benivolentia devincit homines [et] caritate; cfr. Cic., *rep.* 1. 39: *Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communionem sociatus. eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio; non est enim singulare nec solivagum genus hoc, sed ita generatum ut ne in omnium quidem rerum affluen<tia>.**

3. UNICO E COSTANTE REGIME DI GESTIONE DEI BENI COLLETTIVI PUBBLICI E PRIVATI, NEL DIRITTO ROMANO

3.1. Municipia

La organizzazione pubblica romana della maturità è la grande e tendenzialmente universale "Repubblica dell'Impero".²⁴ La dottrina romanistica attuale è consapevole del fatto che l'Impero romano trova la propria essenza nei rapporti tra le Città (aventi propria autonomia) e l'Imperatore (avente il ruolo di governo centrale).²⁵ Tale consapevolezza non è, però, sufficiente per sradicare la convinzione, che affonda le radici nella dottrina di Mommsen, secondo cui l'Impero è una "autocrazia". Così, in linea con le dominanti concezioni ed esperienze odierne della "autonomia", l'"Impero municipale", interpretato dalla scienza romanistica odierna, è "più frammentato"²⁶ ma non più democratico/repubblicano rispetto a quello insegnato da Mommsen.²⁷ Resta, infatti, dominante la tesi secondo cui, all'interno di ciascuna città, i magistrati con il Consiglio dei decurioni, i c.d. *pauci*, comandano sulla moltitudine dei cittadini, esercitando un potere locale avente la medesima natura del potere dell'Imperatore.²⁸ Peraltro, il potere di ciascuna élite cittadina è quello discrezionalmente trasferitogli dal potere imperiale, che risulterà, conseguentemente, decurtato (ma soltanto nell'esercizio). In altri

²⁴ Per usare una espressione riportata da G. Lobrano, "La *respublica* romana, municipale-federativa e tribunizia: modello costituzionale attuale", http://www.dirittoestoria.it/3/Memorie/Organizzare-ordinamento/Lobrano-Res-publica-Romana-modello-costituzionale-attuale.htm#_ftn30 3/2004, ultima visita 15 maggio 2021, § I.1; cfr. Id., (2010).

²⁵ Si veda G. I. Luzzatto, "Impero e città", *Labeo* 13/1967, 377, il quale, a proposito di D. Nörr, *Imperium und polis in der hohen prinzipatszeit*, München 1966, affermava «che il problema dei rapporti fra città e impero sia fondamentale per una adeguata valutazione della realtà storica e istituzionale di quest'ultimo è ormai acquisito»; L. Cracco Ruggini, "La città imperiale", E. Gabba, A. Schiavone, a cura di, *Storia di Roma*, IV, *Caratteri e morfologie*, Torino 1989, 201; Ead., "Città tardoantica, città altomedievale: permanenze e mutamenti", *Anabases - traditions et réceptions de l'antiquité* 12/2010, 103; T. Spagnuolo Vigorita, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino romano*, Napoli 1996; G. D. Merola, *Autonomia locale - governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari 2001; L. Capogrossi Colognesi, "La genesi dell'impero municipale", *Roma e America. Diritto romano comune* 18/2004, 243.

²⁶ G. Lobrano, (2017), § 5.b.α.

²⁷ T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, drei Bände, erste Ausgabe, Leipzig 1871-1888; Id., *Römisches Staatsrecht*, Leipzig 1887²; Id., "Sopra una iscrizione scoperta in Frisia", *Bullettino dell'istituto di Diritto Romano*, 2, 1889, 129 etc.; Id., *Abriss des römischen Staatsrechts*, Leipzig 1893 (=Id., *Disegno del diritto pubblico romano*, tr. it. di P. Bonfante, Milano 1943²).

²⁸ Così G. Lobrano, (2017), § 5.b.α. – Municipia, il quale scrive: «Ne resta, infatti, corrente la fondamentale dottrina, secondo cui nelle Città, anzi: esclusivamente all'interno di ciascuna Città, i *pauci* (i magistrati con il consiglio dei decurioni) comandano sulla *multitudo* (cittadini), esercitando un potere locale della stessa natura che il potere generale dell'Imperatore; cioè: altrettanto strutturalmente concentrato e dinamicamente discendente».

termini l'unico potere, di dimensioni locale e generale, noto ed esercitato nell'Impero romano è comunque sempre strutturalmente "concentrato" e dinamicamente "irradiantesi" ovvero "discendente". È, del resto, ovvio che, in una medesima 'cultura' giuridica, i poteri dei magistrati locali e quelli dell'Imperatore attingano alla stessa logica ed abbiano la stessa qualità, pur essendo profondamente diversi sotto il profilo della quantità. Tuttavia, se esaminiamo senza pregiudizi i poteri interni ed esterni alle Città, "essenziali «elementi modulari»" (così come definisce Elio Aristide le Città nel suo famoso elogio all'Impero romano) dell'Impero scopriamo tracce importanti di un potere semplicemente opposto: strutturalmente diffuso e dinamicamente centripeto o ascendente.²⁹

Senza affrontare qui un esame delle fonti (esame che rinviemo a più ampia trattazione) ma ricordando che Cicerone, nella prefigurazione del *princeps*, gli conferisce soltanto il ruolo di *gubernator*³⁰ e restando, per il resto, a quanto già "si sa" in dottrina, il primo dato che possiamo e dobbiamo cogliere concerne il regime volitivo interno alle *civitates* imperiali, e questo appare segnato dalla attività comiziale. Nella *pars occidentis* dell'Impero, all'interno delle singole Città, sino al III secolo "il popolo conserva un peso non trascurabile con le proprie pressioni o grazie ai voti".³¹ Nella *pars orientis* dell'Impero, il mantenimento del consueto potere decisionale delle assemblee delle città greche è sì "corretto" ma non "diminuito" dal conferimento, specificatamente repubblicano-romano, del diritto e del dovere della presidenza e della iniziativa ai magistrati³². Inoltre, secondo uno studio sulla vita dei Municipi romani, la partecipazione dei cittadini attraverso i comizi è attestata almeno sino al IV secolo d.C.³³

Il regime volitivo partecipativo interno alle città è manifestazione di un regime volitivo la cui *ratio* "lo travalica". Nella logica repubblicana, che è

²⁹ L. Cracco Ruggini, (2010), 104-105.

³⁰ Tra le fonti si veda Cic. *rep.* l. 4. 5. 6. Sulla *gubernatio rei publicae*, in dottrina si veda C. M. Moschetti, (1966), 103.

³¹ Si veda F. Jacques, *Le privilège de la liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome 1984, 435: «Nous pensons avoir montré que le peuple garda un poids non négligeable, par ses pressions ou même grâce à des votes».

³² Cfr. Cic., *pro Flacco*, 16: *Graecorum autem totae res publicae sedentis contionis temeritate administrantur*, il quale critica il fatto che i Greci consentano di amministrare in assemblea. In dottrina, si veda J. L. Ferrary, "Les Romains de la république et les démocraties grecques", *Opus* 6-8/1987-1989, 210-212; A. La Rocca, "Diritto di iniziativa e potere popolare nelle assemblee cittadine greche", F. Amarelli, a cura di, *Politica e partecipazione nelle Città dell'Impero romano*, Roma 2005, 93.

³³ J. Fr. Rodríguez Neila, "Políticos municipales y gestión pública en la Hispania romana", *Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica* 15/2003, 161; Id., "Los comitia municipales y la experiencia institucional romana", C. Berrendonner, M. Cébeillac-Gervasoni, L. Lamoine, sous la dir. de, *Le quotidien municipal dans l'Occident romain*, 2008, 301.

partecipativa e ascendente, il ruolo svolto dai cittadini nella volizione interna alla propria Città ha senso nella misura in cui a tale ruolo corrisponde il ruolo della collettività civica – come insieme – nella determinazione delle proprie sorti e viceversa. Realmente, tra le funzioni dell’attività comiziale nei Municipi risaltano quelle (le cui prospettive e proiezioni sono esterne alla Città) “di modificare le leggi introdotte nei municipi dai magistrati romani” e “di ratifica dei trattati”³⁴, necessita infatti di deliberazione comiziale “l’ospizio e il patronato che, pur essendo conferiti a cittadini romani, conservano le forme esterne di un trattato”.³⁵

Vi è, però, molto di più. Recentemente, il Lobrano³⁶ ha ripreso e sviluppato un lavoro di Remo Martini “Sulla partecipazione popolare ai concilia provinciali nel tardo impero” dove è stato osservato come il tema delle «assemblee provinciali tema estremamente interessante, fino ad oggi non ha riscosso soverchia attenzione da parte dei romanisti di esso non è praticamente traccia nei manuali mentre se ne sono occupati abbastanza gli storici». Ci si è posti il problema se «questi concilia fossero organi rappresentativi e se denunciassero o meno una tendenza separatista». Un altro problema “mai affrontato” è quello «della competenza, ossia degli argomenti giuridici che essi avrebbero potuto quanto meno discutere e che a loro volta si potrebbero ricostruire dai provvedimenti imperiali (rescritti o editti) indirizzati ai *provinciales* o ai vari concilia o anche al prefetto del pretorio». Ancora, si evidenzia «l’attività di controllo svolta dai concilia sul comportamento dei funzionari imperiali e specialmente dei governatori provinciali» per soffermarsi sulla “composizione” e sul “funzionamento” «di questi concilia nel IV e V sec. d. C.». A proposito di tale aspetto, emerge un certo parallelismo con le teorie di André Piganiol, secondo il quale «nel passaggio dal principato al tardo impero l’assemblea provinciale avrebbe cambiato la sua composizione da “*bourgeois délégués par les municipalités*” a organo “*des propriétaires fonciers et d’une étroite oligarchie municipale*”» nel quale ‘organo’, però, la “partecipazione popolare” (come si evince da due costituzioni di Teodosio) sarebbe stata comunque assicurata dall’ingresso al Concilio dei “plebei” della Città ospitante. In questa sede ci preme evidenziare, da un lato, la attività volitiva delle Città, attraverso i delegati inviati a ciascuna assise provinciale (quanto meno fino al cosiddetto “Dominato”), di valutazione della condotta del delegato del Principe, il Governatore provinciale³⁷ e, da altro

³⁴ G. Lobrano, (2017), § 5.b.α.

³⁵ L. Tanfani, *Contributo alla storia del municipio romano*, 1906, rist. an. Roma 1970, 38.

³⁶ G. Lobrano, “Per ri-pensare giuridicamente le «Città» e, quindi, l’«Impero»: I «Concilia provinciali»”, *Ius Romanum*, 2, 2017, 77.

³⁷ Si veda R. Martini, “Sulla partecipazione popolare ai *concilia* provinciali nel tardo Impero”, *Atti dell’Accademia Romanistica Constantiniana. XIII Convegno internazionale in memoria di André Chastagnol*, Napoli 2001, 709.

lato, la inadeguata concezione di istituti partecipativi quali i *concilia* con lo strumento giuridico della "rappresentanza". La istituzione dei Concilii provinciali delle Città ha una importanza straordinaria, che si esprime nelle loro straordinarie longevità e diffusione.³⁸

3.2. Collegia

Circa il regime volitivo delle 'associazioni private', dobbiamo partire dal dato semantico – rilevato anche da Mommsen – che con il lessema *collegium* è significato non un *genus* aggregativo differente dalla *societas*, ma una *species* di *societas*. La specificità del *collegium* consiste, in *primis*, nel numero minimo dei partecipanti che è di tre nel *collegium*, mentre è di due nella *societas* in genere³⁹, ciò che è nella logica di D. 3, 4, 1, 1 (Gai. 3 *ad ed.*). Nella "Spagna romana" *collegium* è, infatti, il termine consueto per significare le associazioni aventi apposita organizzazione.⁴⁰ Sempre in Spagna, tra i *collegia*, i modelli maggiormente diffusi sono quelli funerari, i secondi quelli con scopi di lucro: da quelli per la riscossione della annona a quelli per il commercio e l'industria.

Circa la dinamica organizzativa di tali *collegia*, stando all'imponente studio dell'antichista belga Jean Pierre Waltzing⁴¹ (1895, allora molto elo-

³⁸ Si veda Th. Mommsen, *Römische Geschichte*, V, *Die Provinzen von Caesar bis Diocletian*, Berlin 1885 (=Id., *Storia di Roma antica*, tr. it. di D. Baccini, G. Burgisser, G. Cacciapaglia, con "Introduzione" di G. Pugliese Caratelli, III, *Le province romane da Cesare a Diocleziano*, Firenze 1967³, 639); A. Checchini, "Note sull'origine delle istituzioni processuali della Sardegna medioevale", *Nuovi studi medievali. Rivista di filologia e di storia*, 3/1926, 166. (=Id., *Scritti giuridici e storico-giuridici*, II, Padova 1958, 212.); N. Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Torino 1976, 183; J. L. Harouel, J. Barbey, É. Bournazel, J. Thibaut-Payen, *Histoire des institutions de l'époque franque à la Révolution*, Paris 1987, 536; G. Lobrano, "La *constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda* del 212 d.C.: il problema giuridico attuale di ri-comprendere scientificamente la cittadinanza per ri-costruirla istituzionalmente", M. Barbulescu, E. Silverio, M. Felici, a cura di, *La cittadinanza tra impero, stati nazionali ed Europa. Studi promossi per il MDCCC anniversario della Constitutio Antoniniana*, Roma 2016; C. Alzati, "Roma, Nuova Roma, Province, diocesi ecclesiastiche", <http://www.dirittoestoria.it/15/memorie/Alzati-Roma-Nuova-Roma-province-ordinamenti-territoriali-ecclesiastici.htm> 15/2017, ultima visita 15 maggio 2021, §§ 2, 3 e 7.

³⁹ Th. Mommsen, *De collegiis et sodaliciis Romanorum*, Kiel 1843, 117: «*Collegium instituitur ad exemplum municipii, qua in re tota eorum natura conclusa est. Cernitur ea imitatio in minimis etiam; ita quod nemo nescit, tres facere collegium, cum duo societatem faciant, inde repetendum est. Nam respublica requirit multitudinem, id est tres pluresve. Idem suadet usus loquendi, qui collegiis attribuit rem publicam, non societatisbus ne publicis quidem. Deinde, quod supra proprium esse collegiorum diximus, ut habeant causam perpetuam, ex eodem fonte ductum est; res publica enim nulla ad diem constituitur*».

⁴⁰ J. M. Santero Saturnino, *Asociaciones populares en Hispania romana*, Sevilla 1978, 39.

⁴¹ J. P. Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, I-IV, Louvain 1895-1900 [ed. anast. Roma 1968, 362 etc.].

giato da Wilfredo Pareto⁴² e tuttora fondamentale) nonché ai contributi nei dizionari di antichistica⁴³, troviamo la partecipazione dei membri del collegio, sia alla sua origine (con la *lex* costitutiva del collegio, cioè con la *lex collegii*) sia durante la sua vita (con i *decreta* mediante i quali esso manifesta la propria volizione ordinaria). Entrambi gli atti volitivi hanno rilevanza sia all'interno sia all'esterno del *collegium*.

Le *leges* costitutive dei collegi sono, tra le leggi private, le più simili a quelle *rogatae*. Il loro *iter* è avviato dalla proposta del c.d. *constitutor collegii* ed è concluso dal consenso di tutti i partecipanti al collegio: «*lex ab ipsis constituta*» <CIL XIV, 2112, l. 6-7>. Siamo davanti ad una forma molto forte di "autonomia statutaria", riconosciuta già dalle leggi di Solone e dalle XII Tavole e che si esercita grazie ad un *pactum*: *His autem [sodalibus] potestatem facit lex [XII tabularum] pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata esse*⁴⁴. Tale definizione richiama la definizione data da Papiniano della *lex publica*.⁴⁵

Il *pactum* costitutivo del *collegium* può essere modificato (nelle materie, ad esempio, della composizione [CIL VI, 10294; 10395]⁴⁶ e della regolamentazione [CIL V, 825] del *collegium*) solo dai suoi membri, i quali ne formano il *populus* (CIL VI, 10234, l. 4; XIV, 2112, 3, 1, 27; 29671).⁴⁷

⁴² Si veda G. Lohrno, (2017), nt. 114, il quale rileva: "Wilfredo Pareto, in una 'segnalazione dell'opera di Waltzing apparsa su *Zeitschrift für Sozialwissenschaft*, IV, 1901, 684 (=Id., *Oeuvres complètes*, Tome, Genève - Paris 1966, 1984², 199) preconizza esattamente: «Le livre de M. le prof. Waltzing deviendra classique pour toutes les études sur les corporations chez les Romains». Si segnala che del lavoro del Waltzing sono uscite nel 1968 due edizioni anastatiche, una a Roma, per i tipi della casa editrice Bretschneider, e una a Bologna, per i tipi della casa editrice Forni, nonché un recentissimo "aggiornamento" (G. Mennella e Giuseppina Apicella, *Le corporazioni professionali nell'Italia romana: un aggiornamento al Waltzing*, Napoli 2000).

⁴³ E. Kornemann, voce "Concilium", A. F. Pauly, G. Wissowa, a cura di, *Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, IV.1, Stuttgart 1900, 800; e la voce "Lex collegii", Ch. Daremberg, E. Saglio, E. Pottier, *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments*, III, 2, Paris 1904, 1110.

⁴⁴ Tra le fonti si veda D. 47, 22, 4 (Gai. 4 *ad leg. XII tab.*) ove Gaio, per la dottrina, fa riferimento alle XII tavole (8.27): così M. Humbert, "La c.d. libertà associativa nell'epoca decemvirale: un'ipotesi a proposito di XII Tab. VIII.27", *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* LIII/2009, 27.

⁴⁵ D. 1,3,1 (Pap. 1 *def.*): *Lex est [...] communis rei publicae sponsio*. In linea, ancora, si possono vedere i versi virgiliani posti in epigrafe del *Contrat social*, *Aen.* 11, 320 s.: *foederis aequas / dicamus leges*.

⁴⁶ F. Diosono, *Collegia. Le associazioni professionali nel mondo romano*, Roma 2007, 69 nt. 301.

⁴⁷ Si intende la *plebs* <CIL XIV,252,256>, quindi gli associati, eccetto i decurioni. Cfr. Gai 1,3: *Lex est, quod populus iubet atque constituit. Plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. Plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis et patriciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur*.

Dunque, sia la volizione la quale produce la “costituzione” del collegio, realizzata con la *lex collegii*, sia la volizione costante del collegio così costituito, la quale si manifesta con i *decreta collegii*, vedono protagonista attivo il *populus collegii* ossia la assemblea dei soci.⁴⁸

Nella già citata monografia dedicata allo studio delle corporazioni professionali romane, Waltzing scrive che «L’administration se partageait entre l’assemblée et les chefs» ma «L’assemblée générale de tous les membres était ordinairement souveraine, comme dans la cité» e ancora nel secolo V d.C. «Il semble [...] que l’organisation collégiale soit restée démocratique [...] L’assemblée générale rendait toujours ses décrets pour gérer les affaires de la corporation [...] ses chefs ne faisaient qu’exercer ses décisions»⁴⁹. In un’altra monografia del 1971, dedicata allo studio delle corporazioni professionali romane, giunge alle stesse conclusioni il romanista italiano Francesco Maria De Robertis, specialista delle “corporazioni”, il quale, premesso che «l’insieme dei membri [dei *collegia*] prendeva il nome di *populus*», afferma che «esso costituiva l’organo deliberante supremo sia in materia normativa che elettorale, giudiziaria e amministrativa» e che «quindi la organizzazione delle associazioni [pur a “carattere privato” e con “scopi e funzioni private”] rivela una costituzione schiettamente democratica, modellata su quella cittadina»⁵⁰. Da ultimo, Lobrano ha affermato che le *societates publicanorum* e la “assemblea generale” delle *societates/collegia* hanno competenza di adottare le decisioni essenziali, le quali vengono quindi affidate ai loro organi esecutivi.⁵¹ La coincidenza dei risultati – a un secolo di distanza – delle ricerche di Waltzing e De Robertis è totale sulla questione essenziale del regime di gestione, che è ugualmente partecipativo nelle collettività pubbliche e nelle

⁴⁸ CIL V,5272; VI,6660; *Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma*, 1888, 110, n. 1.

⁴⁹ J. P. Waltzing, (1895-1900 [ed. anast. Roma 1968]), 362. Sul Waltzing cfr. G. Lobrano, (2017), il quale osserva come waltzing registri “la ‘obbedienza’ dei «capi» senza vacillare né chiedersi come ciò fosse e sia possibile”, cfr. G. Lobrano, “Continuidad entre las ‘dos repúblicas’ del Derecho indiano y el ‘sistema republicano municipal’ del derecho romano”, *Roma e America. Diritto romano comune* 24/2007, 17; Id., “Existe um «pensamento político-jurídico latino-americano»? O pensamento democrático-republicano da independência latino-americana: federalismo verdadeiro (municipal) versus federalismo falso (estadual) entre Europa e América”, J. Pizzi, M. das Graças Pinto de Britto, Orgs., *Constitucionalismos, democracias e educação: o presente e o futuro da América Latina [Coleção: Diálogo Crítico Educativo, VIII]*, Pelotas 2016.

⁵⁰ F. M. De Robertis, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, II, Bari 1971, 35.

⁵¹ G. Lobrano, (2017), § 5.b.β; si veda inoltre U. Malmendier, *Societas publicanorum. Staatliche Wirtschaftsaktivitäten in den Händen privater Unternehmer*, Köln-Weimar-Wien 2002, 267, il quale scrive: «Jedenfalls gab es eine “Generalversammlung” der Gesellschafter, die sich mit den wichtigen Entscheidungen für die Gesellschaft befaßte und die so groß sein konnte, daß Cicero sie als multitudo bezeichnet».

collettività private. Lóbrano riprende quindi, attribuendole portata generale, la osservazione fatta da Claude Nicolet a proposito delle *societates publicanorum*⁵², sulla scorta di taluni frammenti ciceroniani: *de domo* 28, 74: *publicorum societates [...] decreta fecerunt*; in *L. Calp. Pis.* 18,41 (*decreta publicanorum*); *pro Sest.* 14, 32: *societas vectigalium [...] decrevisset*; in *P. Vat.* 3, 8: *societatum [...] decreta*; in *Verr.* 2, 71, 173 s., ove la «assemblea generale» è identificata con la espressione "multitudo sociorum".⁵³ Effettivamente, Cicerone, a proposito della *res publica* e di *populus*, scrive: *coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus*.⁵⁴

4. CONCLUSIONI

Da questo (rapido) esame di studi dedicati ai regimi volitivi e dei *municipia* e dei *collegia*, emerge la coincidenza di tali regimi nella comune articolazione dei rispettivi *iter* volitivi, composti entrambi da un comando generale (che possiamo definire sovrano) delle rispettive assemblee e da un comando particolare (che possiamo definire esecutivo) dei rispettivi magistrati. Nella grande Repubblica dell'Impero, l'*iter* volitivo dei *municipia* si articola ulteriormente, espandendosi nella dimensione loro esterna. Ciò avviene con i Concili provinciali, nei quali i delegati delle Città di ogni Provincia ripetono la articolazione volitiva interna alle loro Città (tra Cittadini e magistrati cittadini) riproponendola nei confronti dei rispettivi Governatori provinciali.

Da questo esame, emergono, quindi, argomenti per la infondatezza della dottrina che abbiamo definito dominante, e, specularmente, per la fondatezza della dottrina che abbiamo definito minoritaria.

Persino le voci dissonanti conducono alla medesima conclusione. Esempio il contributo di Alvaro d'Ors a proposito di una epigrafe spagnola concernente un collegio di pescatori.⁵⁵ Lo scritto di d'Ors si manifesta come sforzo (di alto livello ma inane) di rovesciare il senso chiaro di una testimonianza epigrafica, per renderlo compatibile con la 'dottrina dominante'. D'Ors spiega un testo epigrafico di periodo augusteo (riportante la deliberazione con cui i membri di una associazione spagnola di pescatori e/o com-

⁵² Per un approfondimento si veda C. Nicolet, "Réflexions sur les sociétés de publicains: Deux remarques sur l'organisation des sociétés des publicains à la fin de la république romaine", H Van Effenterre, éd. par, *Points de vue sur la fiscalité antique*, Paris 1979, 76.

⁵³ In dottrina si veda M. R. Cimma, *Ricerche sulle società di publicani*, Milano 1981, in part. 76 nt. 90; F. Bona, "Le *societates publicanorum* e le società questuarie nella tarda Repubblica", M. Marrone, a cura di, *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica*, *Erice*, 22 - 25 novembre 1988, Palermo 1992, 31 (=Id., *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, I, Padova 2003, 434).

⁵⁴ Cic., *rep.* 1. 39.

⁵⁵ A. D'Ors, *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid 1953, 391.

mercanti di pesce stabiliscono di omaggiare un certo Caio Letilio: *duumvir quinquennalis di Carthago Nova* [CIL II, Supp. 5.929]) con la congettura che la deliberazione precedesse la costituzione formale della associazione, quando tale deliberazione non sarebbe stata giuridicamente più possibile. La forzata spiegazione fornita da d’Ors non è stata ripresa dalla dottrina, la quale continua a vedere in quella dedica «una delle funzioni della assemblea di ogni collegio legalmente costituito». ⁵⁶

Da questo esame emerge, pertanto, la diffusa presenza nel diritto romano di quella concezione della appartenenza e di quel regime della gestione dei beni collettivi, di cui siamo oggi alla ricerca, per definire e mettere a punto nel migliore dei modi la appartenenza e la gestione dei beni collettivi essenziali, quali l’ambiente, che chiamiamo “comuni”. Si tratta, ora, di approfondire la conoscenza di tale concezione e di tale regime, “liberandoci” infine della anti-democratica e disperante ipotesi ottocentesca. ⁵⁷

LIST OF REFERENCES

Scientific works

1. Alboretti, C., *Laudato si’. Ambiente e diritti nella enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune*, Roma 2016;
2. Albanese, A. O., *L’azione popolare da Roma a noi*, Roma 1955;
3. Albanese, B., “La successione ereditaria in diritto antico”, *Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo* 20/1949;
4. Arico Anselmo, G., “‘*Societas inseparabilis*’ o dell’indissolubilità dell’antico consorzio fraterno”, *Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Palermo* 46/2000;
5. Alzati C., “Roma, Nuova Roma, Province, diocesi ecclesiastiche”, <http://www.dirittoestoria.it/15/memorie/Alzati-Roma-Nuova-Roma-province-ordinamenti-territoriali-ecclesiastici.htm> 15/2017;
6. Amendola G., “Etica e diritto: il valore ambiente nell’enciclica Laudato si’ e nella normativa italiana”, https://www.questionegiustizia.it/articolo/etica-e-diritto-il-valore-ambiente-nell-enciclica-laudato-si-e-nella-normativa-italiana-_27-06-2019.php 2019;

⁵⁶ J. M. Santero Saturnino, (1978), 142 nt. 478.

⁵⁷ Si veda G. Lobrano, (2017), nt. 48 e in part. nt. 117, il quale, a proposito della «poderosa costruzione scientifica ’800esca della necessità – sul piano della concezione della collettività – della sua astrazione per conseguire la unità e della logicamente conseguente necessità – sul piano del suo regime – della sua rappresentanza per consentirne la volizione», richiama l’affermazione di H. Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello stato*, tr. it. di S. Cotta, G. Treves (dall’or. *General Theory of Law and State*, Harvard 1945), Milano 1952, secondo cui «alcuni fra i più eminenti rappresentanti della giurisprudenza non conoscono compito migliore che di servire – con la loro “scienza” – il potere politico del momento».

7. Arena A. I., "Storia costituzionale del principio di maggioranza", <http://dirittifondamentali.it/wp-content/uploads/2019/07/A.-I.-Arena-Storia-costituzionale-del-principio-di-maggioranza.pdf> 2/2019;
8. Barbulescu, M., Silverio, E., Felici, M., "La cittadinanza tra impero, stati nazionali ed Europa", *Studi promossi per il MDCCC anniversario della Constitutio Antoniniana*, Roma 2016;
9. Benevento, E., "Beni comuni nel contesto ordinamentale", *Comparazione e diritto civile* 4/2017;
10. Biscotti, B., "Dei beni. Punti di vista storico-comparatistici su una questione preliminare alla discussione in tema di beni comuni", L. Garofalo, a cura di, *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, I, Napoli 2016;
11. Balossi M. V., Prada M., "L'Enciclica Laudato si', tra scienza e diritto: spunti di riflessione", <https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/lenciclica-tra-scienza-e-diritto-spunti-di-riflessione/>
12. Berrendonner, C., Cébeillac-Gervasoni, M., Lamoine, L., *Le quotidien municipal dans l'Occident romain*, 2008;
13. Bretonne, M., "Consortium e communio", *Labeo* 6/1960;
14. Bona, F., "Le *societates publicanorum* e le società questuarie nella tarda Repubblica", M. Marrone, a cura di, *Imprenditorialità e diritto nell'esperienza storica, Erice, 22-25 novembre 1988*, Palermo 1992;
15. Calzada, A., "Consortium ercto non cito: consortes qui a communione discedere velint", *Iura* 59/2011;
16. Capra, F., Mattei U., *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, Sanselpolcro 2017;
17. Catalano P., *Populus Romanus Quirites*, Torino 1970–1974;
18. Catalano P., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, Torino 1990;
19. Coppola Bisazza G., *Lo iussum domini e la sostituzione negoziale nell'esperienza romana*, Milano 2003;
20. Coppola Bisazza G., *Dallo iussum domini alla contemplatio domini: contributo allo studio della storia della rappresentanza. Corso di diritto romano*, Milano 2008;
21. Casavola, F. P., *Studi sulle azioni popolari romane*, Napoli 1958;
22. Cimma, M. R., *Ricerche sulle società di publicani*, Milano 1981;
23. Cracco Ruggini, L., "La città imperiale", E. Gabba, A. Schiavone, a cura di, *Storia di Roma, IV, Caratteri e morfologie*, Torino 1989;
24. Checchini, A., "Note sull'origine delle istituzioni processuali della Sardegna medioevale", *Nuovi studi medievali. Rivista di filologia e di storia*, 3/1926;
25. De Gregorio L., "Laudato si': per un'ecologia autenticamente cristiana", <https://www.statoechiase.it/contributi/laudato-si-per-unecologia-autenticamente-cristiana> 41/2016;

26. De Giorgi Cezzi, G., “Le concessioni di beni pubblici e il processo di privatizzazione”, http://www.ius-publicum.com/repository/uploads/11_07_2011_15_46_Degiorgi_IT.pdf 6/2011;
27. Dani, A., “Il concetto giuridico di “beni comuni” tra passato e presente”, *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna* 6/2014;
28. Dursi, D., *Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Napoli 2017;
29. D’Ors, A., *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid 1953;
30. Diosono, F., *Collegia. Le associazioni professionali nel mondo romano*, Roma 2007
31. Di Porto, A., *Res in usu publico e ‘beni comuni’. Il nodo della tutela*, Torino 2013;
32. Di Porto, A., *La tutela della «salubritas» fra editto e giurisprudenza, I. Il ruolo di Labeone*, Milano 1990;
33. Di Porto, A., “Interdetti popolari e tutela delle «res in usu publico»”, *Diritto e processo nella esperienza romana*, Napoli 1994;
34. Dufour, A., Quastana, F., Monnier, V., *Rousseau, le droit et l’histoire des institutions*, Aix – Marseille 2013;
35. Evangelisti, M., “Sull’origine policentrica della ‘societas’”, L. Foffani, M. C. Fregni, R. Lambertini, a cura di, ‘*Liber amicorum per M. Bione*’, Milano 2011;
36. Evangelisti M., “*Consortium, erctum citum*: etimi antichi e riflessioni sulla comproprietà arcaica”, <http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Evangelisti-Consortium-erctum-citum-compropriet-arcaica.htm> 6/2007
37. Fioravanti M., Mineo, E. I., Nivarra, L., “Dai beni comuni al comune. Diritto, Stato e storia”, *Storia del pensiero politico*, 5, 1/2016;
38. Fiorentini, M., *Fiumi e mari nell’esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano 2003;
39. Fiorentini, M., “L’acqua da bene economico a «res communis omnium» a bene collettivo”, *Analisi giuridica dell’economia*, 2010;
40. Fiorentini, M., “Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni”, *Bullettino dell’Istituto di Diritto Romano* 111/2017;
41. Fiorentini, M., “Res communes omnium e ‘commons’. Contro un equivoco”, *Bullettino dell’istituto di Diritto Romano “Vittorio Scialoja”*, 113/2019;
42. Ferrary, J. L., “Les Romains de la république et les démocraties grecques”, *Opus* 6-8/1987–1989;
43. Francesco, *Lettera enciclica Laudato si’*, 18 giugno 2015;
44. Fargnoli I., “Ruina naturae e diritto romano”, http://www.teoriaestoriadel-dirittoprivato.com/media/rivista/2015/contributi/2015_Contributi_Fargnoli.pdf 8/2015

45. Gutiérrez-Massón, L., *Del 'consortium' a la 'societas'*, I. *'Consortium erecto non cito'*, Madrid 1987;
46. Grossi, P., "Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico", *Annali di storia del diritto*, II, 1958;
47. Galgano, F., "Principio di maggioranza", *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano 1986;
48. Giagnorio, M., "Brevi note in tema di azioni popolari", http://www.teoria-estoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2012/contributi/2012_Contributi_Giagnorio_AzioniPopolari.pdf 5/2012
49. Guodong, Xu, "Le azioni popolari in diritto romano e la causa di interesse pubblico in Cina", <http://www.dirittoestoria.it/9/Tradizione-Romana/Xu-Guodong-Azioni-popolari-interesse-pubblico-Cina.htm> 9/2010;
50. Harouel, J. L., Barbey, J., Bournazel, É., Thibaut-Payen, J., *Histoire des institutions de l'époque franque à la Révolution*, Paris 1987;
51. Jacques, F., *Le privilège de la liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome 1984;
52. La Rocca, A., "Diritto di iniziativa e potere popolare nelle assemblee cittadine greche", F. Amarelli, a cura di, *Politica e partecipazione nelle Città dell'Impero romano*, Roma 2005.
53. Lambrini, P., "Alle origini dei beni comuni", *Iura* 65/2017;
54. Luzzatto, G. I., "Impero e città", *Labeo* 13/1967;
55. Lobrano, G., "Dell'*homo artificialis* – *deus mortalis* dei Moderni comparato alla *societas* degli Antichi", A. Loiodice, M. Vari, a cura di, *Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio*, Roma 2003;
56. Lobrano, G., "Per ri-pensare giuridicamente le «Città» e, quindi, l'«Impero»: I «Concili provinciali»", *Ius Romanum*, 2, 2017;
57. Lobrano, G., "Continuidad entre las 'dos repúblicas' del Derecho indiano y el 'sistema republicano municipal' del derecho romano", *Roma e America. Diritto romano comune* 24/2007;
58. Lobrano, G., "Uso dell'acqua e diritto nel Mediterraneo. Uno schema di interpretazione storico-sistematica e *de iure condendo*", <http://www.dirittoestoria.it/3/TradizioneRomana/Lobrano-Acqua-diritto-Mediterraneo.htm> 3/2004;
59. Lobrano, G., "La alternativa attuale tra i binomi istituzionali: "persona giuridica e rappresentanza" e "società e articolazione dell'iter di formazione della volontà". Una ipotesi (mendeleeviana)", <http://www.dirittoestoria.it/10/D&Innovazione/Lobrano-Persona-giuridica-rappresentanza-societa-formazione-volonta.htm> 10/2011-2012;
60. Lobrano, G., "Qualche idea, dal punto di vista del diritto romano, su origine e prospettive del principio di laicità", <http://www.dirittoestoria.it/10/memorie/Lobrano-Diritto-romano-principio-laicita.htm> 10/2011-2012;

61. Lobrano, G., "La *libertas* che in *legibus consistit*", [http://www.dirittoestoria.it/15/tradizione/Lobrano-Libertas-in-legibus-consistit.htm#:~:text=146%20%5B66%20a.C.%5D\)%20e,essere%20nella%20propria%20potestà%20\(rep.15/2017\);](http://www.dirittoestoria.it/15/tradizione/Lobrano-Libertas-in-legibus-consistit.htm#:~:text=146%20%5B66%20a.C.%5D)%20e,essere%20nella%20propria%20potestà%20(rep.15/2017);)
62. Lobrano, G., "La *respublica* romana, municipale-federativa e tribunizia: modello costituzionale attuale", http://www.dirittoestoria.it/3/Memorie/Organizzare-ordinamento/Lobrano-Res-publica-Romana-modello-costituzionale-attuale.htm#_ftn303/2004
63. Maddalena P., "L'Enciclica Laudato si' di Papa Francesco. Riflessi giuridici", <https://www.istitutobioetica.it/bioetica-e-diritti/187-paolo-maddalena-l-enciclica-laudato-si-di-papa-francesco-riflessi-giuridici>;
64. Maddalena, P., "La scienza del diritto ambientale ed il necessario ricorso alle categorie giuridiche del diritto romano", *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente* numero, 2/2011;
65. Maddalena, P., "L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni", *Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 25/2011;
66. Marella, M. R., "Introduzione. Per un diritto dei beni comuni", *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona 2012;
67. Mattei, U., *Beni comuni. Un manifesto*, Roma – Bari 2011;
68. Martini, R., "Sulla partecipazione popolare ai *concilia* provinciali Merola, G. D., *Autonomia locale – governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari 2001; L. Capogrossi Colognesi, "La genesi dell'impero municipale", *Roma e America. Diritto romano comune* 18/2004;
69. Malmendier, U., *Societas publicanorum. Staatliche Wirtschaftsaktivitäten in den Händen privater Unternehmer*, Köln – Weimar – Wien 2002;
70. Matteucci, N., *Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno*, Torino 1976;
71. Micciché, C., *Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile*, Napoli 2018;
72. Miceli, M., *Studi sulla "rappresentanza" nel diritto romano*, I, Milano 2008;
73. Mercati, L., *Pubblico e privato nella valorizzazione del patrimonio immobiliare*, Torino 2009;
74. Mignone, C., "Azione popolare", *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, II, Torino 1987;
75. Mignone, C., "L'azione popolare prevista dalla legge di riforma delle autonomie locali", *Diritto processuale amministrativo*, 1993;
76. Monti, A., Paolucci, A., *La politica di privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato*, Napoli 1992;
77. Miglietta, M., voce "Azione popolare", E. Sgreccia, A. Tarantino, *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, Napoli 2003;

78. Moschetti, C. M., *Contributo alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano*, Milano 1966.
79. Mommsen, T., *Römisches Staatsrecht*, drei Bände, erste Ausgabe, Leipzig 1871-1888;
80. Mommsen, T., *Römisches Staatsrecht*, Leipzig 1887;
81. Mommsen, T., "Sopra una iscrizione scoperta in Frisia", *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano* 2, 1889;
82. Mommsen, T., *Abriss des römischen Staatsrechts*, Leipzig 1893;
83. Mommsen, T., *Römische Geschichte*, V, *Die Provinzen von Caesar bis Diocletian*, Berlin 1885, *Storia di Roma antica*, tr. it. di D. Baccini, G. Burgisser, G. Cacciapaglia, con "Introduzione" di G. Pugliese Caratelli, III, *Le province romane da Cesare a Diocleziano*, Firenze 1967;
84. Mommsen, T., "Die popularklagen", *Gesammelte Schriften*, III, *Juristische Schriften*, I, Berlin 1905, rist. *Zürich und Hildesheim*, 1994;
85. Napolitano, G., "La Patrimonio dello Stato S.p.A. tra passato e futuro: verso la scomposizione del regime demaniale e la gestione privata dei beni pubblici?", *Rivista di diritto civile*, 50/2004;
86. Nicolet, C., "Réflexions sur les sociétés de publicains: Deux remarques sur l'organisation des sociétés des publicains à la fin de la république romaine", H Van Effenterre, éd. par, *Points de vue sur la fiscalité antique*, Paris 1979 ;
87. Onida P. P., «*Agire per altri*» o «*agire per mezzo di altri*». *Appunti romanistici sulla «rappresentanza»*. I. *Ipotesi di lavoro e stato della dottrina*, Napoli 2018;
88. Onida, P. P., "Fraternitas e societates: i termini di un connubio", <http://www.dirittoestoria.it/6/Tradizione-romana/Onida-Fraternitas-e-societas.htm> 6/2007;
89. Onida, P. P., "Rappresentanza o/e partecipazione. Formazione della volontà «per» o/e «per mezzo di» altri. Nei rapporti individuali e collettivi, di diritto privato e pubblico, romano e positivo", <http://www.dirittoestoria.it/14/contributi/Lobrano-Onida-Rappresentanza-o-e-partecipazione.htm> 14/2016;
90. Onida, P. P., "Appunti per la lettura delle fonti. L'esempio – da non seguire – della attribuzione della "rappresentanza" al Diritto romano", *Ius Romanum* 2/2018;
91. Orestano, R., "Azione (storia del problema)", *Enciclopedia del Diritto*, IV, Milano 1959;
92. Orestano, R., *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, Torino 1959
93. Orestano, R., "Rappresentanza. Diritto romano", *Novissimo Digesto Italiano*, 14, Torino 1967;
94. Orestano, R., *Azione, diritti soggettivi, persone giuridiche. Scienza del diritto e storia*, Bologna 1978;
95. Pizzi J., *Constitucionalismos, democracias e educação: o presente e o futuro da América Latina*, Pelotas 2016;

96. Rodríguez Neila J., "Políticos municipales y gestión pública en la Hispania romana", *Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica* 15/2003;
97. Rodotà, S., *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, Napoli 2018;
98. Robbe, U., "La non classicità delle "res communes omnium"", *Studi in onore di A. Arena*, IV, Padova 1981;
99. Ruffini, E., *La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Bologna 1977;
100. Robertis, F. M., *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano*, II, Bari 1971;
101. Rinaldi F., "Proprietà e «beni comuni», verso il «bene comune»?", <https://dirittifondamentali.it/2014/03/05/proprietà-e-beni-comuni-verso-il-bene-comune/> 2014M. Falcon, "Res communes omnium e diritto dell'outer space". Contributo al dialogo sulla 'Roman space law'", http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2019/contributi/2019_Contributi_Falcon.pdf 12/2019;
102. Solidoro Maruotti, L., *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Torino 2009;
103. Seazzu, G. C., *Res communes omnium oggi. Il paradosso dominante e il ripensamento necessario*, Bari 2020;
104. Seazzu, G. C., *Iussum e mandatum. Alla origine delle actiones adiecticiae qualitatatis. I, Ipotesi di lavoro e stato della dottrina*, Cagliari 2018;
105. Seazzu, G. C., *Iussum e mandatum. Alla origine delle actiones adiecticiae qualitatatis. II, Iussum: autorizzazione o comando. Fonti*, Cagliari 2020;
106. Saccoccio, A., "Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e 'class actions'", L. Garofalo, a cura di, *Actio in rem e actio in personam. In ricordo di Mario Talamanca*, I, Padova 2011;
107. Saccoccio, A., "La tutela dei beni comuni. Per il recupero delle azioni popolari romane come mezzo di difesa delle *res communes omnium* e delle *res in usu publico*", <http://www.dirittoestoria.it/11/memorie/Saccoccio-Tutela-beni-comuni-azioni-popolari.htm> 11/2013;
108. Spagnuolo Vigorita, T., *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino romano*, Napoli 1996.
109. Santero Saturnino, J. M., *Asociaciones populares en Hispania romana*, Sevilla 1978;
110. Staiano, S., "Note sul diritto fondamentale all'acqua. Proprietà del bene, gestione del servizio, ideologie della privatizzazione", <https://www.federalismi.it/ApplyOpenFilePDF.cfm?artid=17695&dpath=document&dfile=09032011145636.pdf&content=Note%2Bsul%2Bdiritto%2Bfondamentale%2Ball%27acqua%2E%2BProprietà%2Bdel%2Bbene%2C%2Bgestione%2Bdel%2Bservizio%2C%2Bideologie%2Bdella%2Bprivatizzazione%2B-%2Bstato%2B-%2Bdottrina%2B-%2B> 5/2011;

111. Sini, F., “Persone e cose: *res communes omnium*. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione romanistica”, <http://dirittoestoria.it/7/Tradizione-Romana/Sini-Persone-cose-res-communes-omnium.htm> 7/2008;
112. Sanna, G., “L’azione popolare come strumento di tutela dei “beni pubblici”: alcune riflessioni tra “bene pubblico” ambiente nell’ordinamento giuridico italiano e “*res publicae*” nel sistema giuridico romano”, <http://www.dirittoestoria.it/5/Tradizione-Romana/Sanna-Azione-popolare-tutela-beni-pubblici.htm> 5/2006;
113. Tanfani, L., *Contributo alla storia del municipio romano*, Roma 1970;
114. Tondo, S., “Il consorzio domestico nella Roma antica”, *Atti e Memorie dell’Accademia toscana di scienze e lettere ‘La Colombaria’*, 40, 26, Firenze 1975;
115. Tondo, S., “Ancora sul consorzio domestico nella Roma antica”, *Studia et documenta historiae et iuris*, 60/1994;
116. Waltzing, J. P., *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, I-IV, Louvain 1895–1900, Roma 1968;
117. Zhimin, L., “Riflessioni sull’azione popolare da una prospettiva comparativa”, *Fides humanitas ius. Studi in onore di L. Labruna*, VIII, Napoli 2007.

Giovanni Carlo Seazzu, Student of Doctoral Studies

Department of Legal Sciences of the University of Sassari

“COMMON GOOD” AND ENVIRONMENT: A ROMANIST READING OF THE ENCYCLICAL LAUDATO SI’

Summary

In accordance with a legal construction, of feudal origine and dominant today, the universal nature of the collectivity is understandable and understood exclusively as an abstract legal person, and, accordingly, the regime of it's will has to be and is exclusively in hands of smalls number of representatives. Such a construction negates to any concrete collective body the management, in general, of the proper goods and, in particular, of those essential as environment.

The hope entrusted (in a manner of highest authority too, with the Encyclical letter “Laudato si’”) to the Roman legal categories of *res communes* and *actio popularis*, to invert the logic of the feudal construct, seems to be professed by legal-historical doctrine of the nineteenth century by attribution of such constructs to the Roman law. But this doctrine is out in doubt by those claiming that, on the contrary, the rule of the roman law on the unitary ownership and management of the common goods by, precisely, the same collective understood concretely. In this article, a first, positive confirmation

of the verisimilitude of this new claim is being obtained by an examination of the studies dedicated to the structure and the dynamic of homologous private and public collectivities: municipia and collegia.

Key words: *Ecology; Environment; Roman Law; Common Goods; “Laudato si” Encyclical.*